Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 12 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Calabria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 255 DEL 12 SETTEMBRE 1978:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Arezzo.

(4744)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario Veneto;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del prof. Francesco Moschetti, esperto nelle discipline amministrative, dimissionario;

Vista la deliberazione n. 536 del 9 febbraio 1978 del consiglio regionale della suddetta regione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Alessandro Cordioli è nominato esperto nelle discipline amministrative in seno alla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto, in sostituzione del prof. Francesco Moschetti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 68

(7176)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Iscrizione nell'elenco nazionale dell'Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.SA., in Nocera Inferiore.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammessi ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 9 agosto 1977, per notaio G. Consolo, repertorio n. 2902, con il quale è stata costituita l'« A.O.SA. - Associazione ortofrutticola salernitana », con sede in Nocera Inferiore (Salerno);

Vista la domanda in data 21 novembre 1977, con la quale l'associazione medesima ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che la precitata associazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno, con nota n. 24735 del 14 febbraio 1978;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione I, nella riunione del 3 agosto 1978;

Considerato che l'associazione in parola è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative surrichiamate, per poter fruire dei benefici in esse previsti;

Decreta:

L'« Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.SA. », con sede in Nocera Inferiore (Salerno), via Roma, 26, è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 del regolamento 21 febbraio 1968, n. 165.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro: MARCORA

(7115)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Anapo e del fiume Cassibile.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7030, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale furono delimitati, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il bacino imbrifero montano del fiume Anapo ed il bacino imbrifero montano del fiume Cassibile, come sono indicati nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato confermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione del bacino imbrifero montano del fiume Anapo e del bacino imbrifero montano del fiume Cassibile;

Visto il voto n. 718 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 16 dicembre 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7030, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Anapo ed il bacino imbrifero montano del fiume Cassibile sono delimitati come sopra indicati nella corografia 1:100.000 vistata in data 16 dicembre 1977 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Anapo, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

tutti ricadenti nel territorio della provincia di Siracusa: Buccheri, Buscemi e Ferla.

Art. 3.

Il comune compreso nel bacino imbrifero montano del fiume Cassibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, e rivierasco ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, è il comune di Noto, in provincia di Siracusa.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Palermo del servizio idrografico.

Roma, addì 8 agosto 1978

p. *Il Ministro*: FONTANA

(6976)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Pollina.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il bacino imbrifero montano del fiume Pollina, come è indicato nella corografia 1 : 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Pollina;

Visto il voto n. 718 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 16 dicembre 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7029, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Pollina è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 16 dicembre 1977 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Pollina, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

tutti ricadenti nel territorio della provincia di Palermo: San Mauro Castelvetere, Geraci Siculo, Castelbuono, Isnello, Pollina, Cefalù, Collesano, Gratteri, Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Gangi e Scillato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Palermo del servizio idrografico.

Roma, addì 8 agosto 1978

p. *Il Ministro*: FONTANA

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1978.
Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Platani.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il bacino imbrifero montano del fiume Platani, come è indicato nella corografia 1 : 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione del bacino imbrifero montano del fiume Platani;

Visto il voto n. 718 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 16 dicembre 1977;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Platani è delimitato come è indicato nella corografia 1: 100.000 vistata in data 16 dicembre 1977 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Platani ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) provincia di Palermo: Vicari, Lercara Friddi, Castronuovo di Sicilia, Valledolmo, Sclafani, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Petralia Sottana e Castellana Sicula;

B) provincia di Caltanissetta: Vallelunga Pratameno, Villalba, Acquaviva Platani, Mussomeli, Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Sutera e Caltanissetta;

C) provincia di Agrigento: Santo Stefano Quisquina, Cammarata, San Giovanni Gemini e Casteltermini.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Palermo del servizio idrografico.

Roma, addì 8 agosto 1978

p. *Il Ministro*: FONTANA

(6971)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1978.
Nomina del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale dell'Azienda trasporti consortile di La Spezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il dott. Renzo Bardellini, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale dell'Azienda trasporti consortile di La Spezia, è deceduto;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Luciano Biggio è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale dell'Azienda trasporti consortile di La Spezia, in sostituzione del dott. Renzo Bardellini, deceduto.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 17 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7043)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza;

Viste le dimissioni del sig. Carlo Cornelli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio;

Vista la nota n. 3374 del 27 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Guido Marchesi in sostituzione del sig. Carlo Cornelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Guido Marchesi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio ed in sostituzione del sig. Carlo Cornelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7164)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro;

Viste le dimissioni del dott. Walter Bruscoli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 13535 del 30 dicembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pesaro ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Ettore Bianchi in sostituzione del dott. Walter Bruscoli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ettore Bianchi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del dott. Walter Bruscoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7167)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza;

Viste le dimissioni del sig. Eugenio Belloni da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il dott. Franco Gazzola in sostituzione del sig. Eugenio Belloni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Franco Gazzola è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Eugenio Belloni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7166)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena;

Viste le dimissioni del dott. Francesco Zannini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 10691 del 10 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Modena ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il rag. Gastone Ferracini in sostituzione del dott. Francesco Zannini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Gastone Ferracini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del dott. Francesco Zannini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Revoca della nomina di un commissario straordinario della Banca Donato Mongiò, società per azioni, in Galatina, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1977 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 23 luglio 1977, con cui il dott. Luciano Lebotti è stato nominato commissario straordinario della menzionata Banca Donato Mongiò;

Visto il proprio provvedimento del 18 maggio 1978, con cui è stato nominato un secondo commissario straordinario nella persona del dott. proc. Giuseppe Terragno;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1978, con cui è stata prorogata la procedura di gestione straordinaria della ripetuta Banca Donato Mongiò;

Considerati i fatti e le circostanze di cui al verbale del comitato di sorveglianza n. 14 dell'11 agosto 1978 e valutati i chiarimenti forniti dal dott. Lebotti con sua del 14 agosto 1978;

Ritenuta l'opportunità di rimuovere il ridetto dott. Lebotti dall'incarico;

Dispone:

E' revocata la nomina del dott. Luciano Lebotti a commissario straordinario della Banca Donato Mongiò, società per azioni, con sede legale in Galatina (Lecce), in amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 58, sesto comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Resta ferma la nomina del dott. proc. Giuseppe Terragno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1978

Il Governatore: BAFFI

(7147)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sondalo

Con deliberazione della giunta regionale 11 luglio 1978, n. 17321, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sondalo (Sondrio), adottato con deliberazione consiliare 29 aprile 1975, n. 54.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare.

(7132)

Approvazione del piano di zona del comune di Mesero

Con deliberazione della giunta regionale 11 luglio 1978, n. 17337, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Mesero (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7133)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 6 novembre 1954;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio della Aeronautica militare.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo.

Essi hanno l'obbligo di notificare telegraficamente le successive eventuali variazioni di indirizzo al Ministero della difesa - Maripers - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente, in carta legale;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;
membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;
segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 3;

3) agli eventuali altri titoli posseduti: con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti; di un punteggio, non superiore a 25, da moltiplicarsi per il coefficiente 5, per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato; di 25 punti per coloro che siano in possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado e di 40 punti per coloro che siano in possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Divisione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso.

In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, gli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio, si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per tre mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* **1978**
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 251

ALLEGATO UNICO

Modello di domanda
(su carta legale)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 1ª Divisione reclutamento 1ª Sezione
00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a (provincia di .) il . abitante a (1) (provincia di .) via . n. . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta legale;
2)

Data,

Firma .
(Per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(7154)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a centotrenta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MILANO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centotrenta posti di sostituto portalettere, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano.

Il 10 % di tali posti, pari a tredici, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutativi

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Milano in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano stati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Milano, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Milano. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) l'allegato n. 4 deve essere sostituito dall'unita copia del decreto ministeriale del 2 marzo 1978, che approva i nuovi criteri e coefficienti numerici di valutazione dei titoli.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Milano e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 19 giugno 1978

Il direttore provinciale: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1978
Registro n. 4 *Poste, foglio n.* 251

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano.

Il sottoscritto (1) . . nato a . . . il . . residente in . . . via . . n. . . provincia . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 19 giugno 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . il .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7104)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(3161/S)

OSPEDALE CIVILE «FERRARI» DI CASTROVILLARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(3186/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(3163/S)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Concorso a due posti di assistente medico-chirurgo addetto al reparto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico-chirurgo addetto al reparto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(3164/S)

OSPEDALE «S. ANNA» DI RONCIGLIONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ronciglione (Viterbo).

(3179/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ronciglione (Viterbo).

(3180/S)

OSPEDALE « CADUTI BOLLATESI » DI BOLLATE

Concorso ad un posto di assistente per l'istituto di radiologia, fisioterapia e medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente per l'istituto di radiologia, fisioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bollate (Milano).

(3165/S)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(3166/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(3167/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(3168/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario pediatra addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso e reparto di primo accoglimento;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(3173/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di aiuto del servizio di anestesia, rianimazione e cure intensive con annessa sezione di degenza;

un posto di aiuto della divisione di neurologia ed astanteria neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione procedure concorsuali e selettive) dell'ente in Venezia.

(3174/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente pediatra;

un posto di assistente pneumologo;

due posti di assistente ORL.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(3184/S)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Loreto (Ancona).

(3177/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pronto soccorso e chirurgia di urgenza;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frosinone.

(3170/S)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di accettazione sanitaria e pronto soccorso (disciplina: chirurgia generale);

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(3171/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marsala (Trapani).

(3172/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di neurologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(3175/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Centro ospedaliero di Borgo Trento:

due posti di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di aiuto geriatra del centro antidiabetico aggregato alla prima divisione di geriatria;

un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di rieducazione funzionale.

Centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma:

un posto di assistente dell'istituto di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(3185/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « PREDABISSI » DI MELEGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(3162/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(3181/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(3182/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra da assegnare alla sezione neonatale con centro per neonati immaturi;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(3176/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1978, n. 11.

Disciplina dei controlli sugli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

(*Svolgimento di funzioni regionali di controllo nei confronti degli enti locali*)

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio e nei limiti, con le modalità e a mezzo dell'organo di controllo previsto dalla presente legge, le funzioni di controllo ad essa attribuite dall'art. 43 dello statuto speciale nei confronti dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi di comuni, delle consorterie e loro consorzi, del consorzio regionale per la pesca, del comitato regionale per la caccia, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e degli altri enti locali, nonchè degli altri consorzi che siano enti morali disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla legge comunale o provinciale.

Titolo II

DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 2.

(*Organo regionale di controllo*)

All'esercizio dei controlli stabili con la presente legge provvede la « commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali ».

Art. 3.

(*Costituzione e composizione della commissione regionale di controllo*)

La commissione regionale di controllo è costituita ed insediata con decreto del presidente della giunta regionale.

Essa è composta di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti dal consiglio regionale.

La commissione elegge il presidente e il vice presidente, scegliendoli fra i membri effettivi.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal dirigente del servizio controllo enti locali e morali della amministrazione regionale o, in sua assenza, da un altro funzionario del predetto servizio all'uopo designato dal presidente della giunta.

Art. 4.

(*Scelta ed elezioni dei membri della commissione regionale di controllo*)

I membri effettivi e supplenti, eletti dal consiglio regionale, devono essere scelti fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Valle d'Aosta, essere residenti nella Regione da almeno tre anni ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore oppure essere stati pubblici amministratori di enti territoriali, ritenuti esperti in materia amministrativa.

Per l'elezione dei membri effettivi e per quella dei membri supplenti, ciascun consigliere regionale può votare per non più di tre nominativi.

Sono proclamati eletti, in ciascuna delle due votazioni i cinque candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti e, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 5.

(*Incompatibilità relative alla commissione regionale di controllo*)

Non possono far parte della commissione regionale di controllo:

a) il senatore ed il deputato eletti nella regione;

b) i consiglieri regionali;

c) i consiglieri dei comuni della Regione e gli amministratori degli enti regionali soggetti al controllo della commissione;

d) i dipendenti dei comuni e degli enti soggetti al controllo della commissione;

e) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente in esazioni, servizi, somministrazioni ed appalti dei comuni e degli altri enti soggetti al controllo o in società, imprese, aziende ed istituti sovvenzionati dai comuni o dagli enti stessi;

f) coloro che hanno lite pendente con i comuni e con gli altri enti predetti;

g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti dei comuni e degli enti soggetti a controllo della commissione, siano stati legalmente messi in mora;

h) i dipendenti regionali.

Art. 6.

(*Sede della commissione regionale di controllo*)

La commissione regionale di controllo ha sede in Aosta, presso la presidenza della giunta regionale.

Per l'esercizio delle sue funzioni la commissione regionale di controllo si avvale del servizio controllo enti locali e morali dell'amministrazione regionale e, in caso di necessità, degli altri uffici regionali, i cui responsabili possono essere chiamati a riferire alla commissione.

Art. 7.

(*Durata del mandato della commissione regionale di controllo*)

La commissione regionale di controllo dura in carica dal novantesimo giorno successivo alla prima adunanza del consiglio regionale al novantesimo giorno successivo alla prima adunanza del nuovo consiglio regionale.

Il consiglio regionale, entro il sessantesimo giorno dalla data delle elezioni, procede alla elezione dei membri della commissione regionale di controllo.

Art. 8.

(*Decadenza dei componenti della commissione regionale di controllo*)

Il componente della commissione regionale di controllo che non intervenga alle riunioni per cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Le cause di sopravvenuta incompatibilità comportano la decadenza.

La decadenza è dichiarata dal consiglio regionale su proposta del presidente della commissione.

Avverso la deliberazione di decadenza assunta dal consiglio regionale è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Art. 9.

(*Sostituzione dei componenti della commissione regionale di controllo*)

Quando si verifichino vacanze per dimissione, decadenza o altri motivi tra i componenti della commissione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione nella seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Art. 10.

(*Competenza della commissione regionale di controllo*)

La commissione regionale di controllo è competente nell'esame degli atti degli enti indicati nell'art. 1 della presente legge.

Art. 11.

(*Competenze del presidente della commissione regionale di controllo*)

Spetta al presidente della commissione regionale di controllo:

a) fissare la data delle adunanze e diramare gli avvisi di convocazione;

b) distribuire gli affari tra i membri della commissione;

c) curare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni e provvedere alle esecuzioni delle deliberazioni stesse;

d) vigilare per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

e) adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della commissione.

Art. 12.

(*Convocazione della commissione regionale di controllo*)

Le convocazioni della commissione regionale di controllo sono effettuate mediante preavviso, da notificarsi ai singoli componenti, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Art. 13.

(*Sedute e deliberazioni della commissione regionale di controllo*)

Le sedute della commissione regionale di controllo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

I supplenti intervengono alle sedute solo in sostituzione dei rispettivi membri effettivi assenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Per ciascuna deliberazione è prescelto — ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della presente legge — un relatore.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Le notificazioni dei provvedimenti della commissione sono eseguite a cura del segretario.

Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti che li riguardano.

Art. 14.

(*Indennità ai componenti della commissione regionale di controllo*)

Per ogni giornata di seduta è dovuta ai componenti elettivi della commissione regionale di controllo una medaglia di presenza di lire quindicimila lorde.

Agli stessi inoltre compete, qualora non risiedano nel comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti regionali, più una indennità forfettaria di trasferta di lire cinquemila giornaliere.

Titolo III

ESERCIZIO DEI CONTROLLI

Art. 15.

(*Atti soggetti al controllo di legittimità*)

Gli atti degli enti indicati all'art. 1 sono soggetti al controllo di legittimità, ad eccezione di quelli relativi alla mera esecuzione di atti già divenuti esecutivi a norma di legge.

Art. 16.

(*Atti soggetti al controllo di merito*)

Sono soggetti a controllo di merito, al fine del riesame di cui al secondo comma dell'art. 130 della Costituzione, le deliberazioni relative alle seguenti materie:

a) bilancio preventivo, destinazione di nuove e maggiori entrate e storni di fondi da una sezione all'altra del bilancio;

b) spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

c) alienazione di beni patrimoniali;

d) regolamenti degli enti locali, compresi i regolamenti concernenti la disciplina giuridica ed il trattamento economico del personale;

e) piani economici per la razionale utilizzazione dei beni silvo-pastorali;

f) assunzione diretta di servizi pubblici.

Gli atti indicati alla lettera *b*) non sono soggetti al controllo di merito, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto non sia superiore a L. 20.000.000.

Art. 17.

(*Pubblicazione degli atti e loro invio alla commissione regionale di controllo*)

Gli atti soggetti al controllo sono pubblicati, quanto meno per estratto, nell'albo dell'ente entro otto giorni dalla loro data. La durata della pubblicazione è di giorni otto.

Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo della pubblicazione, gli atti di cui al precedente comma sono trasmessi alla commissione regionale di controllo, con l'attestazione per ognuno del periodo di pubblicazione.

Gli adempimenti previsti dai precedenti commi dovranno essere affidati dall'ente ad un funzionario all'uopo designato, il quale ne assume la responsabilità.

Art. 18.

(*Osservazioni e reclami avverso gli atti*)

Ogni cittadino può far pervenire alla commissione regionale di controllo — direttamente o tramite lo stesso ente da cui promana l'atto soggetto a controllo — entro otto giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, osservazioni e reclami avverso l'atto medesimo.

Art. 19.

(*Ricevimento e istruttoria degli atti*)

Del ricevimento degli atti da parte della commissione regionale di controllo è dato avviso all'ente interessato.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori sono disposti con ordinanza della commissione. Tale ordinanza deve essere immediatamente notificata all'ente.

Art. 20.

(*Termini per l'esercizio dei controlli*)

Il controllo va eseguito entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto.

Tale termine è elevato a trenta giorni per gli atti soggetti a controllo di merito e a quarantacinque giorni per il controllo dei bilanci e dei regolamenti. Non è vincolato ad alcun termine il controllo degli atti riguardanti progetti di opere pubbliche da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi dello Stato.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una volta sola.

Nella relativa ordinanza deve essere fissato il termine, non inferiore a giorni quindici dalla comunicazione della relativa ordinanza prevista dall'articolo precedente, entro il quale l'ente deve fornire le indicazioni richieste o devono essere assunte direttamente le informazioni.

Dalla scadenza di tale periodo, decorre per l'esercizio del controllo il nuovo termine di giorni dieci e, nell'ipotesi del secondo comma, di giorni venti.

Art. 21.

(*Esercizio del controllo di legittimità*)

Nell'esercizio del controllo di legittimità, la commissione regionale di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti ritenuti illegittimi.

Art. 22.

(*Esercizio di controllo di merito*)

Quando, nei casi previsti dall'art. 16, il controllo viene esteso al merito dell'atto, la commissione regionale di controllo, se ravvisa vizi di merito, dispone, con ordinanza motivata, il rinvio dell'atto per un nuovo esame.

In sede di riesame dell'atto rinviato, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate dall'ordinanza di rinvio può essere disposta solo mediante deliberazione presa a maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

Le deliberazioni di conferma, integrale o parziale, e le deliberazioni di riforma degli atti, in conformità ai rilievi della commissione regionale di controllo, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Al capo dell'amministrazione interessata è fatto obbligo di convocare l'organo deliberante, affinchè questo provveda al riesame dell'atto rinviato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al primo comma.

Il mancato riesame nel termine e l'annullamento della deliberazione adottata in sede di riesame determinano la decadenza dell'atto.

Art. 23.

(*Comunicazione e pubblicazione del provvedimento*)

Del provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame va data comunicazione all'ente, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La comunicazione, se necessario, può essere fatta anche per mezzo di telegramma. L'invio del provvedimento deve seguire, a pena di decadenza, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di comunicazione.

Il provvedimento è pubblicato all'albo dell'ente per la durata di cinque giorni dal giorno successivo alla ricezione.

Art. 24.
(*Esecutività degli atti*)

L'atto pubblicato, trascorso il prescritto periodo di pubblicazione, diventa esecutivo;

a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 20, senza che la commissione regionale di controllo ne abbia disposto l'annullamento od il rinvio per il riesame;

b) quando siasi verificata la decadenza del provvedimento di controllo ai sensi dell'art. 23;

c) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Art. 25.
(*Atti urgenti ed esecutività dei medesimi*)

Le deliberazioni non soggette al controllo di merito possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi di urgenza, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri in carica dell'organo deliberante.

In tal caso il presidente della commissione regionale di controllo, entro dieci giorni dalla data del ricevimento, deve notificare all'amministrazione dell'ente l'annullamento delle deliberazioni suddette, qualora riscontri in esse vizi di legittimità.

Art. 26.
(*Controllo sostitutivo*)

Qualora da parte di un ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, la commissione regionale di controllo, previa diffida dell'organo responsabile, delibera l'invio di un delegato per il compimento dell'atto.

I provvedimenti adottati dal presidente della commissione regionale di controllo, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono pubblicati all'albo dell'ente per la durata di giorni cinque dal giorno successivo alla ricezione.

Le spese per l'invio del delegato saranno sostenute dall'ente, salvo rivalsa a carico degli amministratori o del segretario dello ente, eventualmente responsabili.

Art. 27.
(*Controllo sugli atti inerenti a funzioni delegate*)

Le norme della presente legge si applicano anche ai controlli che la commissione regionale di controllo esercita sugli atti dei comuni inerenti a funzioni delegate.

Art. 28.
(*Definitività dei provvedimenti*)

Le deliberazioni dei comuni e degli altri enti locali, divenute esecutive a norma delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono provvedimenti definitivi.

Sono pure definitivi i provvedimenti di annullamento previsti dall'art. 21.

Art. 29.
(*Norme particolari per il controllo su atti che prevedano il taglio di piante in boschi*)

Ove l'atto sottoposto a controllo preveda il taglio di piante in boschi, la commissione, prima di pronunciarsi, deve sentire i servizi forestali dell'amministrazione regionale. il parere negativo di detti servizi è vincolante per la commissione.

Nel caso di cui al comma precedente i termini previsti dallo art. 20 della presente legge sono prorogati di cinque giorni.

Titolo IV
ESAME DEL CONTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 30.
(*Invio del conto alla commissione regionale di controllo*)

Il conto degli enti locali, dopo la pubblicazione, a mezzo di avviso al pubblico, e il deposito negli uffici di segreteria per trenta giorni consecutivi, è trasmesso, dopo otto giorni dall'ultimo del deposito, alla commissione regionale di controllo, unitamente alle osservazioni, deduzioni e reclami del contabile, degli amministratori e dei contribuenti, e alla deliberazione dello ente locale assunta sul conto.

Art. 31.
(*Esame del conto*)

La commissione regionale di controllo accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone o che può richiedere alle amministrazioni degli enti locali, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui del conto dell'esercizio precedente, l'integrale iscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originari e varianti.

Art. 32.
(*Giudizio sul conto e sulla responsabilità*)

Qualora le risultanze delle deliberazioni assunte sul conto non siano contestate dal contabile, dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al precedente articolo, la commissione regionale di controllo ne prende atto.

La commissione segnalerà ai competenti organi giurisdizionali contabili gli eventuali casi di responsabilità dei contabili a degli amministratori.

Titolo V
MODIFICAZIONE DELLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 33.
(*Istituzione di nuovi posti*)

Nella tabella organica dei posti e del personale della segreteria generale nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto, di cui agli allegati *A*) e *C*) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i seguenti nuovi posti:

un posto di capo servizio di ragioneria (carriera direttiva — ruolo del personale di ragioneria — gruppo regionale A/3);

un posto di coadiutore (carriera esecutiva — ruolo del personale amministrativo — gruppo regionale C).

Art. 34.
(*Titoli di studio richiesti per la nomina al posto di capo servizio di ragioneria*)

All'art. 78, 19ª alinea, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la qualifica di capo servizio di ragioneria.

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.
(*Copertura del posto di capo servizio di ragioneria*)

In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura del posto di capo servizio di ragioneria si provvede mediante concorso interno, per titoli ed esami, al quale saranno ammessi, anche in deroga al possesso del prescritto diploma di laurea, i dipendenti regionali che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno quattro anni in posti di ruolo appartenenti alla carriera di concetto.

Art. 36.
(*Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di controllo*)

Le funzioni di controllo saranno esercitate dal competente organo di controllo indicato nella presente legge a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione del decreto di costituzione della commissione regionale di controllo da parte del presidente della giunta regionale.

Art. 37.
(*Definizione dei procedimenti di controllo in corso*)

I procedimenti di controllo pendenti alla data stabilita dall'articolo precedente rimangono sospesi per quindici giorni con decorrenza da tale data, per consentire la consegna degli atti all'organo di controllo.

Per il medesimo periodo rimangono sospesi i termini in corso.

La definizione dei procedimenti, di cui al precedente comma, avrà luogo secondo le vigenti leggi dello Stato.

Art. 38.

(*Funzioni di controllo nei confronti delle aziende di cura, soggiorno e turismo*)

Sino a quando non sarà diversamente stabilito con legge regionale, le funzioni di controllo, attribuite al prefetto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, saranno esercitate nella Regione dalla commissione regionale di controllo.

Per l'esercizio di tali funzioni, la commissione può chiamare a riferire un funzionario dell'assessorato regionale del turismo, designato dall'assessore.

Art. 39.

(*Funzioni di controllo nei confronti di enti agrari locali*)

Sino a quando non sarà diversamente stabilito con apposita legge regionale, tutte le funzioni di controllo prefettizio previste dalle vigenti leggi statali nei confronti di consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario e degli altri enti agrari locali sono esercitate dalla commissione regionale di controllo.

Per l'esercizio di tali funzioni la commissione può chiamare a riferire un funzionario dell'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, designato dall'assessore.

Art. 40.

(*Norma finanziaria*)

Le spese per il funzionamento della commissione regionale di controllo, valutate in annue lire settemilioni, saranno approvate e liquidate con deliberazione della giunta regionale e graveranno sul capitolo di spesa n. 42, avente natura di spesa obbligatoria, denominato « Indennità, medaglie di presenza, rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali », che si istituisce nella rubrica presidenza consiglio regionale, sotto il titolo I, sezione I, categoria I dello stato di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978 e successivi.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 33 della presente legge, valutato in annue lire diciottomilioni, graverà sul cap. 435 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di lire venticinquemilioni di cui ai precedenti commi, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punti n. 1 e 4 dell'allegato *E* al bilancio stesso).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 41.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti — Allegato *E*) . . . . L. 25.000.000

Lo stanziamento previsto per il provvedimento legislativo indicato al n. 1 dell'allegato *E* alla legge del bilancio è ridotto di lire diciotto milioni.

Variazione in aumento:

Cap. 435. — La cui denominazione è così modificata: Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio controllo enti locali e morali . . . . L. 18 000.000

Cap. 42 (di nuova istituzione). — Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della commissione regionale di controllo degli atti degli enti locali (art. 14 legge regionale 15 maggio 1978, n. 11) . » 7.000.000

All'elenco allegato *D* annesso alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 10 è aggiunto il capitolo di spesa n. 42 istituito con la presente legge.

Art. 42.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle di Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1978, n. **12**.

Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITA' E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 1.

(*Principi generali e finalità della legge*)

La Regione, per rendere intrinsicamente coerente l'insieme delle decisioni proprie e degli altri enti pubblici e per indirizzare l'iniziativa privata al perseguimento delle finalità collettive, assume la programmazione regionale come metodo di governo finalizzato alla promozione e alla disciplina dello sviluppo economico, sociale e di assetto territoriale della comunità valdostana, con particolare riguardo al superamento degli squilibri esistenti nell'ambito regionale.

A tal fine la Regione adotta un piano regionale di sviluppo secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(*Soggetti della programmazione regionale*)

I soggetti della programmazione regionale sono tutte le strutture in cui si articola l'amministrazione pubblica degli enti locali in Valle di Aosta.

La Regione, da un lato, partecipa come soggetto attivo, mediante proposte, al processo di programmazione nazionale, dall'altro, assicura il concorso degli enti locali e l'apporto autonomo delle organizzazioni sociali al processo di programmazione regionale.

Capo II

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E SUE ARTICOLAZIONI

Art. 3.

(*Connotati del piano regionale di sviluppo*)

Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di cinque anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.

Esso definisce quanto segue:

a) la situazione economica, sociale e di assetto territoriale della Regione, anche in relazione ai risultati ottenuti con gli interventi attuali in precedenza, ed i suoi prevedibili sviluppi;

b) le indicazioni per la programmazione economica e sociale e gli indirizzi per l'assetto territoriale della Regione, di cui al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, con specificazione degli obiettivi di massima da raggiungere, delle scelte di intervento da effettuare, articolate nel tempo e sul territorio delle risorse finanziarie interne ed esterne che la Regione prevede di acquisire e di impiegare;

c) le proposte per la programmazione nazionale,

Art. 4.

(*Formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo*)

Il piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti annuali sono predisposti dalla giunta regionale entro il mese di giugno ed approvati con deliberazióne dal consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno.

Art. 5.

(*Efficacia del piano regionale di sviluppo*)

Il piano regionale di sviluppo costituisce il quadro di riferimento dell'attività politico-amministrativa della Regione.

Gli strumenti di pianificazione e di gestione di competenza della Regione e degli altri enti regionali e locali dovranno essere espressamente riferiti alle indicazioni e agli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

Art. 6.

(*Attuazione del piano regionale di sviluppo*)

Il piano regionale di sviluppo si attua principalmente mediante:

a) il piano di cui all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;

b) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al successivo art. 7;

c) il bilancio preventivo annuale della Regione;

d) le leggi e gli atti amministrativi della Regione;

e) i piani pluriennali, i programmi annuali e i piani urbanistici comprensoriali di cui al titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;

f) i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi delle comunità montane e degli enti locali;

g) i piani di cui all'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, gli eventuali programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi dei comuni o loro consorzi;

h) i programmi, i bilanci preventivi e gli atti amministrativi degli altri enti regionali non territoriali.

Art. 7.

(*Connotati del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione*)

Il programma pluriennale di attività e di spesa ha le stesse caratteristiche di durata e di scorrevolezza del piano regionale di sviluppo, di cui costituisce strumento di attuazione.

Esso definisce quanto segue:

a) lo stato di attuazione dei programmi precedenti;

b) le azioni programmatiche ed i progetti di intervento da attuare, articolati in ordine agli obiettivi specifici da raggiungere, agli ambiti territoriali interessati, agli organismi pubblici o privati deputati alla loro predisposizione e attuazione;

c) il bilancio pluriennale preventivo, che rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

Art. 8.

(*Formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione*)

Il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione è predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio regionale con la legge di approvazione del bilancio preventivo annuale della Regione.

Capo III

ORGANI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 9.

(*Ufficio studi e programmazione*)

E' istituito, nell'ambito della segreteria generale, l'ufficio studi e programmazione.

L'ufficio studi e programmazione coadiuva la giunta regionale nei seguenti adempimenti tecnici: analisi delle informazioni relative alla programmazione regionale; elaborazione, aggiornamento e verifica del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa; predisposizione del bilancio preventivo annuale della Regione; verifica di compatibilità degli strumenti di piano e di programma degli enti locali e regionali con il piano regionale di sviluppo e con il programma pluriennale di attività e di spesa.

L'ufficio studi e programmazione svolge anche i compiti di segreteria del comitato tecnico e della commissione consultiva regionale per la programmazione, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Art. 10.

(*Comitato tecnico per la programmazione regionale*)

Nell'ambito degli adempimenti di cui alla presente legge, che richiedono per la loro attuazione particolare competenza tecnico-scientifica, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di un comitato tecnico di sette membri esperti da designare con deliberazione della giunta stessa.

Con la medesima deliberazione la giunta regionale nomina, nell'ambito delle persone designate, un presidente e un vice presidente, e definisce le modalità di funzionamento del comitato.

Il presidente — o, in sua assenza, il vice presidente — ha il compito di coordinare i lavori del comitato.

Per ogni seduta del comitato competono ai partecipanti una medaglia di presenza e, qualora non risiedono nel comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo della medaglia di presenza è di L. 25.000 lorde per il presidente del comitato, di L. 20.000 lorde per il vice presidente, di L. 15.000 lorde per gli altri membri. Il rimborso delle spese di viaggi è stabilito nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 11.

(*Commissione consultiva regionale per la programmazione*)

E' istituita la commissione consultiva regionale per la programmazione con il compito di esprimere, su richiesta della giunta regionale, pareri in ordine ai contenuti del piano di sviluppo e agli strumenti di pianificazione di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *e*) dell'art. 6 della presente legge.

I pareri della commissione sono obbligatori ma non vincolanti.

La commissione è così composta:

sette rappresentanti delle forze politiche presenti in consiglio, designati dai rispettivi capi gruppo, con compiti di coordinamento. Il presidente e il vice presidente della commissione vengono eletti dai predetti rappresentanti nel loro ambito;

il presidente o un membro del direttivo suo delegato e un consigliere designato dalla minoranza, per ciascuna delle comunità montane istituite ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;

il presidente dell'associazione sindaci o un suo delegato;

quattro rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente, dalla CISL, dalla CGIL, dal SAVT e dalla UIL;

il rappresentante del SDAI della Valle d'Aosta;

due rappresentanti dei datori di lavoro designati, rispettivamente, dall'Associazione valdostana industriali e dall'Associazione aziende a partecipazione statale;

quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, designati, rispettivamente, dall'Associazione valdostana agricoltori, dalla Union des paysans valdôtains, dall'Union autonome des campagnards valdôtains e dall'Unione agricoltori valdostani;

due rappresentanti degli artigiani designati dalle rispettive associazioni;

due rappresentanti dei commercianti, designati dalle rispettive associazioni;

un rappresentante delle aziende di soggiorno, designato dall'associazione;

tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni locali interessate;

un rappresentante degli istituti di credito operanti in Valle d'Aosta, designato dagli Istituti stessi;

il sindaco di Aosta o un suo delegato;

il presidente o un membro del direttivo suo delegato e un consigliere designato dalla minoranza per il consorzio dei comuni della Valle d'Aosta — B.I.M. della Dora Baltea — istituito con decreto del presidente della giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955;

un rappresentante dell'Associazione professionisti e artisti della Valle d'Aosta, designato dall'Associazione stessa.

Possono partecipare ai lavori della commissione, a titolo di osservatori:

i membri della commissione consiliare permanente per gli affari generali, finanze, programmazione e urbanistica della Regione;

i membri del comitato tecnico di cui al precedente art. 10 della presente legge.

La commissione è nominata con decreto del presidente del consiglio in base alle designazioni di cui al terzo comma precedente.

I membri della commissione rimangono in carica, sempre che non decadano dalle cariche che ne hanno determinato la designazione o venga meno la designazione della rispettiva organizzazione, per la durata di una legislatura. Tuttavia il loro incarico è prorogato fino alla data della loro conferma o sostituzione che deve avvenire entro sessanta giorni dalla elezione della nuova giunta regionale.

Il presidente, su richiesta della giunta regionale o di un terzo dei membri della commissione o per propria iniziativa, può invitare i parlamentari eletti nella Regione a partecipare a sedute della commissione stessa.

Art. 12.
(*Analisi socio-economica e territoriale*)

La situazione di cui al punto *a*) del secondo comma dello art. 3 viene definita sulla base di analisi socio-economiche e territoriali, per la cui elaborazione la giunta regionale è autorizzata:

a) a definire direttive per una sistematica raccolta delle informazioni necessarie alla propria attività di programmazione;

b) a richiedere agli enti locali, alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle aziende a partecipazione pubblica e agli altri enti ed organismi operanti in Valle d'Aosta informazioni sui loro programmi di attività ed investimento ed altri elementi ai fini della programmazione regionale.

La raccolta e l'utilizzazione delle informazioni vengono effettuate con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 13.
(*Ufficio documentazione e statistica*)

Per l'espletamento delle incombenze tecniche connesse con gli adempimenti di cui all'art. 12 della presente legge, è istituito, nell'ambito della segreteria generale l'ufficio documentazione e statistica.

L'ufficio documentazione e statistica provvede in particolare: alla raccolta ed elaborazione in relazione alle indicazioni fornite dall'ufficio studi e programmazione, dei dati statistici relativi alla formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo; al coordinamento nella attività statistica regionale; alla raccolta, selezione e catalogazione della documentazione e delle pubblicazioni tecnico-scientifiche e legislative.

Art. 14.

Nella pianta organica dei posti e del personale della segreteria generale dell'amministrazione regionale, nonchè nelle tabelle d'attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati *A*) e *C*) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i nuovi posti, appartenenti al ruolo amministrativo, elencati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 15.

L'amministrazione regionale ha facoltà di bandire concorsi, anche interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti appartenenti al gruppo regionale A/3 presso l'ufficio studi e programmazione e presso l'ufficio documentazione e statistica.

Per la nomina ai posti di cui al comma precedente, è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in sociologia o in statistica o in informatica, salvo che si tratti di personale titolare da almeno cinque anni di posto di ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio abbia riportato la qualifica di « ottimo ».

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Con successive leggi regionali si provvederà:

a) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo, di cui all'art. 3 della presente legge;

b) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione attuazione, verifica e controllo dei piani e programmi di cui al titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad emanare nuove norme sulla contabilità regionale, anche con riferimento alla legge 19 maggio 1976, n. 335, e sulle modalità e procedure di formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui all'art. 7 della presente legge.

La giunta regionale presenta al consiglio le proposte di legge di cui al comma precedente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Il primo piano regionale di sviluppo è predisposto dalla giunta regionale e presentato al consiglio per l'approvazione entro il 1978 per il periodo 1979-83.

Art. 18.

La legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 19.
(*Oneri finanziari*)

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in annue L. 138.000.000, graveranno per L. 10.000.000 sul cap. 385, di natura obbligatoria, per L. 58.000.000 sul cap. 420 e per L. 70.000.000 sul nuovo cap. 1050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 10.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

b) quanto a L. 22.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

c) quanto a L. 58.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 1 dell'elenco allegato *E* del bilancio medesimo);

d) quanto a L. 48.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 5 dell'elenco allegato *E* del bilancio medesimo).

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1979, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 20.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 385. — che si modifica come segue: Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti gli organi della programmazione regionale (legge regionale 15 maggio 1978, n. 12)	L. 22.000.000
Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*)	» 106.000.000
Totale	L. 128.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 420. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta . . L. 58.000.000

Cap. 1050 (di nuova istituzione). — Spese varie per gli uffici studi, programmazione, documentazione e statistica (legge regionale 15 maggio 1978, n. 12) . . » 70.000.000

Totale . L. 128.000.000

All'allegato *D* annesso alla legge regionale 21 aprile 1978, n. 10 è aggiunto il cap. 385.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1978

ANDRIONE

ALLEGATO

Elenco dei nuovi posti istituiti presso la segreteria generale

Qualifica	Posti	Carriera	Gruppi regionali
Capo ufficio . .	2	direttiva .	A/3
Segretario	3	di concetto .	B
Coadiutore .	2	esecutiva .	C

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1978, n. 13.

Immissione di insegnanti nel ruolo delle scuole materne della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1977, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio nell'anno scolastico 1977-78, sono nominate in ruolo, previo superamento del corso abilitante previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 417.

Le insegnanti di cui al precedente comma saranno assegnate alla sede in cui presteranno servizio per incarico all'atto dell'inquadramento in ruolo, salva la possibilità di partecipare alle operazioni di trasferimento per l'anno scolastico 1979-80.

Per la nomina in ruolo prevista dalla presente legge si deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni. Le nomine saranno disposte d'ufficio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1978

ANDRIONE

(6506)

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1978, n. 14.

Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 7 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DIVIETI DI ATTIVITA' EDIFICATORIA

Art. 1.

Campo di applicazione del divieto

E' vietata l'edificazione sui terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d'acqua pubblici, sui terreni sedi di frane o di alluvioni, di smottamenti in atto o potenziali, sui terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e nelle aree boscate o facenti parte di zone umide individuate secondo la definizione contenuta nel comma successivo.

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali esistano o vengano comunque a costituirsi, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, costituenti un sovrassuolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino, ed aventi superficie non inferiore a 2500 metri quadrati, indipendentemente dalla loro designazione catastale, nonchè le zone circostanti per una larghezza di 30 metri; per zone umide si intendono gli specchi d'acqua privi di affluenti superficiali o serviti da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzati dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevoli sull'intera superficie o sulla massima parte di essa, nonchè i laghi naturali o artificiali e le zone circostanti entro un ambito di 100 metri dalle sponde.

In relazione alle disposizioni che precedono, all'atto della richiesta di concessione, il sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui l'opera che si intende realizzare sia ubicato o meno in una delle zone indicate nel primo comma. Ove l'accertamento dia esito positivo, il sindaco può assentire la concessione esclusivamente per opere di straordinaria manutenzione di edifici esistenti, semprechè il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all'esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti. In tal caso è altresì necessario che il sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore dei lavori pubblici e vi si attenga. La richiesta di detto parere deve essere preceduta dalla consultazione dei servizi forestali ove si tratti di eseguire opere nell'ambito di aree boscate.

In caso di motivata necessità, nelle aree boscate, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali. La concessione per tali opere è assentita dal sindaco su conforme parere della giunta regionale sentito il comitato regionale per la pianificazione territoriale (C.R.P.T.) di cui all'art. 18.

L'edificazione è vietata anche in quelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali, in collaborazione con i tecnici della amministrazione regionale aventi specifica competenza e designati dalla giunta regionale, predisporranno la cartografia del territorio comunale in scala 1:2000, con l'indicazione delle zone sottratte alla edificazione in base alle norme di cui ai commi precedenti.

Capo II

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDIFICATORIA NEI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 2.

Condizioni per l'edificazione negli agglomerati di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale

Negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, le aree libere sono inedificabili e non si possono conferire in volumetria in altre zone.

Sui fabbricati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammesse esclusivamente opere per il consolidamento, il risanamento conservativo, la modificazione della destinazione e, ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione, per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11. Dette opere sono ammesse sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico. Per le opere di consolidamento, risanamento e ampliamento in elevazione la concessione è assentita dal sindaco su conforme parere della sovrintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti.

Gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e ne è definito il perimetro in cartografia catastale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale soggetta a controllo di merito: l'organo di controllo provvede sentito il C.R.P.T. Qualora i comuni non provvedano nei termini, gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e definiti come sopra con deliberazione della giunta regionale da prendersi entro novanta giorni dalla scadenza dei tre mesi.

Art. 3.

Condizioni per l'edificazione a scopo abitativo, commerciale, industriale o artigiano fuori dagli agglomerati di cui all'art. 2

Fuori dagli agglomerati di cui all'art. 2 sono ammessi nuovi fabbricati ad uso abitativo, commerciale, industriale o artigiano, soltanto ove sussistano le seguenti opere:

a) strada carrabile;

b) fognatura pubblica;

c) acquedotto pubblico o di uso privato,

e ove sia anche assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

Il volume complessivo di ciascun fabbricato ad uso abitativo o commerciale non può superare la misura di sette decimi di metro cubo per ogni metro quadrato di terreno edificabile se trattasi di fabbricati compresi nel perimetro dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e di metri cubi 0,05 ogni metro quadrato di terreno edificabile se il fabbricato è ubicato nelle altre parti del territorio. I fabbricati non possono presentare più di due piani e altezza superiore a sei metri e cinquanta centimetri e devono distare dal confine di proprietà non meno di cinque metri e dagli altri fabbricati non meno di dieci metri.

I fabbricati alberghieri sono soggetti alle suesposte limitazioni, salvo quanto previsto al successivo art. 20.

I fabbricati ad uso industriale o artigiano non possono avere superficie coperta superiore a un quarto del terreno edificabile e devono distare dal confine di proprietà di una misura non inferiore a metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri. Le abitazioni previste nei fabbricati anzidetti o sui relativi terreni di pertinenza sono soggette alle prescrizioni relative all'edificazione a scopo abitativo di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La concessione è assentita previo accertamento che le opere esistenti, indicate nel primo comma del presente articolo, siano idonee a soddisfare le esigenze derivanti dal nuovo insediamento ed in particolare:

1) che i fabbricati in progetto siano effettivamente allacciabili alle opere esistenti;

2) che la somma dello sviluppo longitudinale degli allacciamenti alle opere esistenti non sia superiore a metri 150 misurati in proiezione orizzontale;

3) che la strada carrabile sia dotata di pavimentazione impermeabile, abbia sezione minima non inferiore a tre metri e cinquanta e sia agibile in ogni periodo dell'anno;

4) che la fognatura pubblica convogli le acque di rifiuto nell'impianto centrale di depurazione o, in assenza di tale impianto, sfoci in un corso d'acqua naturale a flusso continuo, con portata minima non inferiore a dieci volte il flusso effettivo del condotto fognario, e presenti struttura idonea a smaltire le acque di rifiuto e quelle meteoriche derivanti dal nuovo insediamento e da quelli esistenti già allacciati o da allacciare.

Le quantità di acqua da smaltire sono determinate sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) acque meteoriche:

da determinare in ragione della superficie di terreno resa impermeabile tenuto conto delle massime precipitazioni nella zona;

b) acque di rifiuto di edifici ad uso abitativo o commerciale: 300 litri al giorno per ogni 80 metri cubi di costruzione;

c) acque di rifiuto di edifici ad uso industriale e artigiano: da determinare in relazione al tipo e al volume della produzione cui l'edificio è destinato. Tali acque dovranno subire, prima della loro immissione nella fognatura pubblica, un trattamento di depurazione, a carico degli interessati per raggiungere limiti di accettabilità che saranno definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento della giunta regionale;

5) che l'acquedotto pubblico o di uso pubblico, ove non destinato esclusivamente ad usi industriali, capti acque sorgive, sotterranee o superficiali, dichiarate potabili ai sensi delle norme vigenti, disponga di idonee opere di captazione e di protezione atte a preservare la potabilità delle acque, sia adeguato a soddisfare i fabbisogni del nuovo insediamento e di quelli esistenti già allacciati o da allacciare. Nel caso di fabbricati ad uso abitativo o commerciale l'acquedotto deve assicurare l'emungimento di 300 litri d'acqua al giorno ogni 80 metri cubi di costruzione.

L'esistenza della strada carrabile non è richiesta per le località servite esclusivamente da impianti di trasporto a fune.

Nei nuovi fabbricati, negli ampliamenti di fabbricati esistenti e nelle relative aree di pertinenza, debbono essere attrezzati appositi spazi per parcheggi da dimensionare in rapporto ai seguenti parametri:

a) un metro quadrato ogni dieci metri cubi per i fabbricati ad uso abitativo, due metri quadrati ogni dieci metri cubi per i fabbricati ad uso commerciale, con un minimo di un posto macchina per ogni alloggio e due posti macchina per ogni punto di vendita;

b) un posto macchina ogni tre letti per gli edifici alberghieri;

c) un posto macchina ogni quattro addetti per i fabbricati ad uso industriale o artigiano, nonchè adeguati spazi di parcheggio e di manovra per gli automezzi pesanti, tenuto conto del tipo e del volume della produzione.

Art. 4.

Limitazioni all'attività edificatoria pubblica fuori dagli ambiti di cui all'art. 1 e dagli agglomerati di cui all'art. 2

Fuori dagli ambiti di cui all'art. 1 e dagli agglomerati di cui all'art. 2, i fabbricati pubblici con destinazione non abitativa non possono avere superficie coperta superiore a un quarto del terreno edificabile e devono rispettare le distanze minime dai confini e dai fabbricati vicini nonchè dalle strade, stabilite, rispettivamente, negli articoli 3, quarto comma, e 8.

Tali fabbricati devono rispettare, altresì, i limiti di altezza previsti dalla presente legge in ordine ai fabbricati ad uso abitativo, salvo che, per la funzione per cui sono specificamente destinati o per esigenze architettoniche in relazione all'attività cui essi sono da adibire, sia necessario superare detti limiti. All'uopo, i progetti di opere pubbliche che, per le dette esigenze prevedano il superamento dei limiti di altezza, devono acquisire il nullaosta dell'assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede sentito il C.R.P.T.

Art. 5.

Condizioni per l'edificazione di fabbricati rurali fuori dagli agglomerati di cui all'art. 2

I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati al ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonchè i fabbricati residenziali congruamente connessi alla conduzione dell'azienda, sono ammessi ove sussistano le seguenti opere:

a) strada anche soltanto pedonale;

b) acquedotto anche se privato.

I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati a ricovero del bestiame, deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, non possono avere superficie coperta superiore ad un terzo del terreno edificabile su cui sorgono, non possono presentare più di due piani, devono distare dai confini di proprietà di una misura non inferiore alla metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e devono distare dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri.

I fabbricati residenziali connessi alla conduzione della azienda e previsti nello stesso corpo della sede dell'azienda stessa o ad essi contigui, esclusi quelli inerenti le strutture delle cooperative per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice volumetrico di metri cubi 0,05 per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda con un limite massimo di metri cubi 600. Ai fini della determinazione del volume edificabile, sono computati tutti i terreni coltivati dall'azienda anche se situati in comuni diversi purchè limitrofi.

Per gli impianti zootecnici e per gli impianti di conservazione e trasformazione non industriale dei prodotti agricoli, i cui terreni disponibili non raggiungono l'estensione di un ettaro, è ammessa la costruzione dell'abitazione del custode nella misura massima di 500 mc.

I nuovi fabbricati, e l'ampliamento di quelli esistenti, destinati ad abitazione dei conduttori del fondo, devono essere riferiti all'intera azienda agricola, singola o associata, e la relativa concessione può essere assentita esclusivamente ai seguenti soggetti, singoli o associati:

imprenditori agricoli;

proprietari coltivatori diretti;

proprietari conduttori in economia;

proprietari concedenti;

affittuari che hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere.

L'area asservita ai fabbricati residenziali di cui al terzo comma e vincolata, con vincolo registrato e trascritto, e non può essere utilizzata, nemmeno parzialmente, per altri fabbricati residenziali.

Nella domanda di concessione è fatto obbligo di specificare e dichiarare quale area debba essere considerata asservita ai fini del calcolo dei rapporti di cui al terzo comma. Tale dichiarazione e verificata dal comune competente prima del rilascio della concessione. Il comune annoterà la dichiarazione medesima nel repertorio delle concessioni assentite.

Art. 6.
Norma transitoria sui limiti all'edificazione

Fino a quando non siano stati delimitati gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'art. 2, su tutto il territorio comunale è vietato eseguire nuovi fabbricati e sui fabbricati esistenti, ovunque situati, sono ammesse soltanto opere di adeguamento igienico, di consolidamento delle strutture e di restauro conservativo senza alterazione dei volumi.

Art. 7.
Norme tecniche per l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono fissati i seguenti criteri di valutazione:

a) il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano appoggiate sullo estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, con la possibilità di interporre, tra le falde e il solaio, un trave o dormiente di altezza non superiore a centimetri quaranta, nel caso in cui le falde di copertura non siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, il sottotetto deve essere conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume;

b) la verifica delle altezze dei fabbricati, quanto ai fini del rispetto delle distanze minime dai confini, dai fabbricati vicini e dalle strade, deve interessare l'intera superficie di ciascun prospetto ed essere estesa, in verticale, da ciascun punto della linea di intersezione del piano del prospetto con il piano del terreno o del marciapiede ai corrispondenti punti della linea di intersezione dello stesso piano del prospetto con il piano o i piani della copertura siano essi orizzontali o inclinati;

c) per superficie coperta si intende la porzione di terreno interessata dalla proiezione verticale di tutti i volumi dei fabbricati, nonchè i balconi, pensiline, terrazzi e copertura ove sporgano dai piani delimitanti detti volumi di una misura superiore a un metro e venti centimetri;

d) i piani da conteggiare sono quelli emergenti in tutto o in parte dal terreno a sistemazione avvenuta salvo il piano seminterrato emergente su tutto o parte del perimetro del fabbricato per un'altezza massima non superiore a ottanta centimetri; tale piano seminterrato può presentare un accesso carrabile di altezza pari all'altezza del piano stesso e di larghezza non superiore a metri quattro.

I riporti di terra sono ammessi ove comportino il rimodellamento funzionale di tutta l'area di pertinenza del fabbricato e ove non costituiscano pregiudizio per l'eventuale utilizzazione edilizia dei terreni limitrofi o per i fabbricati esistenti nelle adiacenze.

I muri di contenimento delle terre non possono presentare un'altezza superiore a due metri e cinquanta centimetri rispetto al terreno naturale e devono essere eseguiti, possibilmente, in pietra naturale.

Art 8.
Distanze minime a protezione delle strade regionali e comunali

Nella edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali si devono osservare le seguenti distanze minime:

a) entro il perimetro dei centri abitati: metri 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 5; metri 9 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e metri 8; metri 15 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8;

b) nelle altre parti del territorio: metri 14 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 8; metri 27,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8.

Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonchè delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili.

All'interno di curve e di tornanti e in corrispondenza di incroci e di biforcazioni, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate di un'area da determinare in conformità agli schemi riportati nell'allegato *A*.

Restano ferme le distanze minime a protezione delle strade statali e delle autostrade prescritte dalle leggi statali.

La distanza minima da osservare nella edificazione in fregio alle strade pedonali comunali è fissata in cinque metri da misurarsi dall'asse delle strade stesse.

Le norme della legge regionale 11 novembre 1965, n. 18, recanti prescrizioni difformi dalle disposizioni del presente articolo, sono abrogate.

Art. 9.
Oneri dei richiedenti

Gli allacciamenti alle opere di cui ai punti *a*), *b*), *c*) dello art. 3, primo comma, sono a carico dei richiedenti, che devono presentare i relativi progetti all'atto della presentazione dei progetti di fabbricati cui gli allacciamenti sono funzionali. Nel caso in cui gli allacciamenti medesimi comportino limitazioni di diritti di terzi, i richiedenti devono presentare anche la documentazione necessaria e sufficiente per dimostrarne la realizzabilità.

La concessione per l'esecuzione delle opere di allacciamento è assentita congiuntamente alla concessione per l'esecuzione dei fabbricati cui le opere sono funzionali; dette opere devono essere realizzate in contemporaneità alla costruzione dei fabbricati stessi.

La mancata esecuzione ovvero l'esecuzione non conforme alla concessione anche di un solo allacciamento comporta l'immediata sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 15.

Oltre alle disposizioni che precedono, si applicano altresì, ai fini del rilascio delle concessioni, le disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernenti i vari adempimenti posti a carico dei richiedenti.

Art. 10.

Compiti dei comuni

Ai fini degli accertamenti di cui ai punti 4) e 5) del quinto comma dell'art. 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti ad istituire distinti registri per le fognature e per gli acquedotti sui quali devono essere riportate, con l'assistenza di un tecnico appositamente nominato dalla giunta regionale, la consistenza e la funzionalità delle opere medesime.

Le variazioni della consistenza e della funzionalità delle opere anzidette, in relazione al rilascio di concessioni per la realizzazione di nuovi fabbricati ovvero alla realizzazione di nuove opere, sono immediatamente annotate di volta in volta in detti registri a cura dell'amministrazione comunale.

Per il rilascio di nuove concessioni, i comuni devono accertare la compatibilità dei progetti con la consistenza e la funzionalità delle opere esistenti, quali risultano dai registri anzidetti.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici esercita annualmente il controllo sulla regolare tenuta dei registri secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 11.

Durata di applicazione delle norme del presente capo

Le norme degli articoli da 2 a 10 si applicano nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale fino all'approvazione del piano medesimo da parte della giunta regionale e, comunque, non oltre un anno dalla data di presentazione del piano alla Regione per l'approvazione.

Capo III

NORME DI PIANIFICAZIONE

Art. 12.

Contenuti dei piani regolatori generali

I piani regolatori generali devono imporre sia i vincoli spaziali sulle destinazioni del territorio, di cui alla legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e ai decreti ministeriali emanati in applicazione degli articoli 17 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sia il rispetto degli equilibri funzionali via via che si realizzi lo sviluppo degli insediamenti, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale.

A tal fine le norme di piano regolatore devono definire le condizioni e le successioni temporali di realizzazione degli insediamenti, in relazione alla loro destinazione d'uso, e delle infrastrutture.

In ogni caso le previsioni spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse situazioni locali in ordine all'utilizzazione anche turistica del territorio, devono riferirsi all'ipotetico incremento della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non superiore al decennio.

Il piano determina i corrispondenti fabbisogni in termini di insediamenti e di servizi indicando la quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio insediativo esistente e definendo le aree eventualmente necessarie per la quota residua.

Art. 13.

Attuazione dei piani regolatori generali

Nell'ambito delle previsioni di piano e nel rispetto degli equilibri e delle condizioni, previsti dal precedente art. 12, i comuni devono deliberare i programmi pluriennali di attuazione i cui contenuti, campo di applicazione e relative modalità, saranno definiti con apposita legge regionale ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La legge regionale definirà, altresì, i criteri secondo i quali dovranno essere impostati i piani esecutivi, sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata, nonchè i relativi contenuti e le procedure di formazione e di approvazione. Non è più consentita la presentazione di piani di lottizzazione.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al primo comma, la concessione può essere assentita nei casi e con le modalità previste al quinto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 14.

Limiti inderogabili da osservare nell'ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, art. 2, lettera A), ai fini della formazione e dell'attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti.

Ai fini della formazione e dell'attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti nell'ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, art. 2, lettera *A*), devono essere osservati i seguenti limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati:

1) Limiti di densità edilizia: per le operazioni di risanamento conservativo le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico o ambientale; per i nuovi fabbricati ammessi su aree libere la densità fondiaria non deve superare il 50 % della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i due metri cubi ogni metro quadrato di terreno; per le ricostruzioni e per l'ammodernamento funzionale dei fabbricati preesistenti la densità fondiaria non deve superare la densità fondiaria media della zona. Sono ammessi incrementi di densità fondiaria in rapporto all'adeguamento dell'altezza netta dei piani preesistenti di cui al successivo punto 2).

2) Limiti di altezza dei fabbricati: per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze dei fabbricati preesistenti computate senza tenere conto di soprastrutture prive di valore storico, artistico o ambientale; per le nuove costruzioni ammesse, per l'ammodernamento funzionale di fabbricati esistenti e per le ricostruzioni, l'altezza massima di ogni fabbricato non può superare l'altezza media degli edifici circostanti; ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti è ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11.

3) Limiti di distanza tra i fabbricati: per le operazioni di risanamento conservativo, di ammodernamento funzionale o di ricostruzione le distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. I nuovi fabbricati ammessi devono distare dai fabbricati esistenti una misura non inferiore alla propria altezza.

I nuovi fabbricati nonchè le operazioni di ammodernamento funzionale e di ricostruzione dei fabbricati esistenti devono essere eseguiti conservando il carattere architettonico ed ambientale delle strutture edilizie preesistenti nella zona.

Relativamente alle zone di cui al presente articolo, l'attuazione dei piani regolatori generali avviene mediante piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata, o mediante apposita normativa di attuazione da approvarsi dalle amministrazioni comunali, per ogni singola zona *A*) prevista in piano regolatore.

Fino a quando non entrino in vigore i piani esecutivi di cui al comma precedente, nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 2.

Capo IV

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDIFICATORIA

Art. 15.

Attribuzione del sindaco in ordine alla vigilanza sull'attività edificatoria

Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività edificatoria che si esegue nel territorio del comune per assicurarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, alle disposizioni della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, alle prescrizioni del piano regolatore, alle norme del regolamento edilizio, nonchè alle modalità esecutive fissate nella concessione. Egli si avvale, per tale vigilanza, dei funzionari ed agenti comunali, nonchè di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette disposizioni, prescrizioni, norme e modalità esecutive, il sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la demolizione o la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

Il sindaco, ove rilevi che una concessione sia stata assentita in contrasto con le disposizioni, prescrizioni e norme di cui al primo comma, provvede ad annullarla.

In caso di assenza o di annullamento della concessione o di opere eseguite in difformità della medesima, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura e con le procedure indicate nella norma medesima.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Capo V

POTERI DELLA REGIONE

Art. 16.

Sospensione, demolizione e modifica di costruzioni e rimessa in pristino

Quando siano eseguite opere ricadenti nelle fattispecie di cui al comma quarto dell'art. 15, ed il sindaco non abbia provveduto agli adempimenti previsti dal comma anzidetto, l'assessore regionale competente in materia urbanistica, previo invito al sindaco, dispone la sospensione e la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino ove il comune non provveda, nemmeno dopo l'invito anzidetto, nel termine in esso fissato.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono emessi non oltre dieci anni dall'inizio dei lavori.

I provvedimenti anzidetti sono notificati a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della concessione o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonchè al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo, e comunicati all'amministrazione comunale.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dalla data della notifica.

Entro tale periodo di tempo l'assessore regionale competente in materia urbanistica adotta i provvedimenti che dispongono la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino, su parere del C.R.P.T., in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del comune.

Con il provvedimento che dispone la demolizione o la modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura e con le procedure indicate nella norma medesima, intendendosi sostituiti: la Regione al comune e l'assessore regionale al sindaco.

Art. 17.

Annullamento di autorizzazioni comunali

Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il C.R.P.T.

Il provvedimento di annullamento di cui al comma precedente è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al progettista, nonchè all'amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

In pendenza delle procedure di annullamento, l'assessore regionale competente in materia urbanistica può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.

Intervenuto il decreto di annullamento, si applicano le disposizioni dell'art. 16 e i riferimenti ivi previsti.

I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.

La procedura di annullamento indicata nei commi precedenti è seguita altresì per i provvedimenti di annullamento previsti dall'art. 7 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Capo VI

ORDINAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 18.

Istituzione e compiti del comitato regionale per la pianificazione territoriale - C.R.P.T.

E' istituito il comitato regionale per la pianificazione territoriale (C.R.P.T.), quale organo consultivo tecnico in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.

Compete al C.R.P.T. esprimere parere:

a) sul piano regionale urbanistico e paesaggistico sia nella fase di progetto sia in quella di attuazione;

b) sui piani urbanistici generali ed esecutivi comunali e comunitari corredati dalle osservazioni dell'assessorato regionale competente in materia urbanistica;

c) sui programmi annuali di opere pubbliche predisposti dagli assessorati regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, parere che dovrà essere trasmesso entro venti giorni;

d) sui progetti di legge e di regolamento della Regione e sui progetti di regolamento delle comunità montane e dei comuni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale;

e) nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 17 della presente legge nonchè sugli atti comunali di cui all'art. 7 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Il consiglio, la giunta regionale e i singoli assessori possono chiedere parere al C.R.P.T. su questioni attinenti all'uso del territorio.

Il C.R.P.T. è altresì competente a esprimere parere nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 20 della presente legge e vi provvede, previa istruzione delle singole pratiche da parte dell'assessorato competente in materia urbanistica, a mezzo del proprio sottocomitato.

Art. 19.

Composizione, nomina e funzionamento del C.R.P.T.

Il comitato regionale per la pianificazione territoriale è composto da:

1) il segretario generale dell'amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore;

2) il dirigente dell'ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

3) il sovrintendente regionale ai monumenti, antichità e belle arti o suo sostituto;

4) il dirigente dei servizi forestali regionali o suo sostituto;

5) l'ingegnere capo dell'assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto;

6) il rappresentante dell'ufficio regionale per la programmazione;

7) un architetto, un ingegnere e un geometra designati dai rispettivi ordini e collegi professionali della Valle d'Aosta;

8) un esperto in ordine ai problemi dell'assetto geofisico del territorio;

9) un esperto in materia giuridico-amministrativa.

Il sottocomitato è composto dai membri del C.R.P.T. di cui ai numeri 1), 2), 3), 7), 9), ed è integrato dal dirigente dello ufficio regionale del turismo o suo sostituto per i pareri di cui all'art. 20 della presente legge.

I membri non appartenenti all'amministrazione regionale sono designati dal consiglio regionale e non possono essere consiglieri regionali.

Gli esperti di cui al n. 7) saranno designati su terne di nominativi segnalati rispettivamente dagli ordini locali degli architetti, degli ingegneri e del collegio dei geometri.

Il C.R.P.T. e il sottocomitato sono costituiti con decreto del presidente della giunta regionale e sono rinnovati all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del C.R.P.T. e del sottocomitato sono prorogati fino al loro rinnovo.

I C.R.P.T. e il sottocomitato designano, come primo atto dopo l'insediamento, fra i membri appartenenti all'amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore delle rispettive adunanze per i casi di assenza di quest'ultimo.

Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i sindaci e i presidenti delle comunità montane interessati

Il C.R.P.T., ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella Regione.

Il C.R.P.T. e il sottocomitato sono convocati d'ufficio dal rispettivo coordinatore ogni qualvolta sono chiamati a esprimere parere.

Il C.R.P.T. e il sottocomitato sono legalmente riuniti quando sono presenti, rispettivamente, sei e quattro dei rispettivi componenti, fra i quali, comunque, il coordinatore o il suo sostituto; tuttavia per la validità delle sedute del sottocomitato cui partecipano i membri di cui all'art. 20, il numero dei componenti presenti è fissato in cinque anzichè quattro. Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate su appositi registri a pagine numerate.

Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell'ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio.

Capo VII

POTERI DI DEROGA

Art. 20.

Poteri di deroga a favore dei fabbricati alberghieri

Per l'adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione e al numero dei piani di cui all'art. 3.

I fabbricati alberghieri per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma precedente non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati.

Per l'esercizio dei poteri di deroga il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta dell'assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede su parere del C.R.P.T., all'uopo integrato dal dirigente dell'ufficio regionale del turismo o suo sostituto.

Art. 21.

Servitù militari

Sono comunque fatti salvi i limiti concernenti le esigenze di difesa nazionale e ciò con riferimento alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante norme in tema di servitù militari.

Art. 22.

Applicazione di disposizioni normative statali in materia edilizia ed urbanistica

Per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali, continuano ad avere applicazione le norme statali in materia edilizia ed urbanistica.

Art. 23.

I comuni già dotati di piano regolatore generale sono tenuti a uniformarlo alle norme del capo III e a presentarlo alla Regione per l'approvazione entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di inosservanza di detto termine si applicano le disposizioni dell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Tutti i comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla giunta regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico al proprio territorio entro il 30 giugno 1978 ».

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 giugno 1978

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1978, n. 15.

Intervento a favore dei comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 7 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1978, la somma indicata nell'allegato *A* alla presente legge, per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale, rientranti nei settori di competenza regionale.

Art. 2.

I comuni della Regione dovranno, entro il 31 marzo 1979, presentare all'amministrazione regionale - Ufficio controllo comuni, un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme loro erogate.

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di L. 2.000.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - Sezione IV - Categoria V

Cap. 1891 la cui denominazione viene modificata come segue: Contributi per il trasferimento ai comuni della Valle d'Aosta di spese già parzialmente a carico della Regione per la manutenzione di opere pubbliche e la gestione di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale, rientranti nei settori di competenza regionale . . . . L. 2.000.000.000

Variazioni in diminuzione:

Titolo I - Sezione VI - Categoria IX

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*, n. 6) . . . . L. 2.000.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 giugno 1978

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1978, n. **16.**

Provvedimenti intesi a favorire il perfezionamento dei finanziamenti accordati ai sensi del capo III della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 7 luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di favorire il perfezionamento delle operazioni di finanziamento previste dal capo III della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale è autorizzata a concedere, con le modalità e i limiti previsti dagli articoli successivi, garanzia fidejussoria agli istituti sovventori per debiti contratti dalle ditte mutuatarie in dipendenza dei finanziamenti di cui si tratta.

Art. 2.

Limiti

La garanzia fidejussoria prevista dall'art. 1 della presente legge sarà rilasciata limitatamente all'eccedenza del 50 % del valore della garanzia determinato da perito appositamente designato di comune accordo dall'amministrazione regionale e dallo istituto di credito mutuante e dovrà essere di importo non superiore a quello del finanziamento ammissibile dall'istituto di credito mutuante stesso.

Inoltre, l'importo della fidejussione non potrà eccedere la differenza tra il valore, determinato con la procedura di cui al primo comma, dei beni immobili dati in garanzia e l'importo del finanziamento ammissibile dall'istituto di credito mutuante, tenuto conto di eventuali preesistenti garanzie ipotecarie gravanti sugli immobili dati in garanzia.

Art. 3.

Caratteristiche della fidejussione

La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario secondo quanto disposto dall'art. 1944 del codice civile, secondo comma, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia fidejussoria, inoltre, viene ridotta in misura proporzionale alla durata del finanziamento accordato, secondo il piano di ammortamento del finanziamento medesimo.

Art. 4.

Modalità

La concessione della garanzia fidejussoria e la forma della stessa saranno approvate dalla giunta regionale su proposta del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Importo

L'ammontare complessivo delle fidejussioni concesse, ivi compresi gli interessi, le spese, imposte e oneri accessori, non potrà superare il 50 % del totale dei finanziamenti concessi e fino alla concorrenza massima di lire 3 miliardi annui.

Art. 6.

Modalità

Il presidente della giunta regionale, e, in caso di assenza e impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge, secondo le condizioni e le modalità da concordarsi con gli istituti di credito e da approvarsi con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 7.

Norma finanziaria

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. 30.000.000 faranno carico al cap. 2610 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, del secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza delle disposizioni legislative, legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 L. 30.000.000

Art. 9.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1978, n. **17.**

Norme integrative della legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, concernente l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 7 luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 della legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1, è esteso ad un triennio e decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 35, è così costituito:

« Per le opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti di cui alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, e successive modificazioni, il limite d'importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo è stabilito in 150.000.000 di lire ».

Art. 3.

All'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, è aggiunto il seguente alinea:

« *l*) opere idrauliche e di protezione dalle valanghe ».

Art. 4.

L'alinea lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, è sostituito dal seguente:

« *b*) a rate in acconto, fino al 95 % dell'ammontare dei contributi stessi in base a stati di avanzamento dei lavori controllati dall'assessorato regionale dei lavori pubblici; l'ultima rata a saldo è corrisposta ad avvenuto collaudo o accertamento della regolare esecuzione delle opere ».

Art. 5.

La pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore a lire un miliardo e non inferiore a lire 100 milioni, al netto di imposte, deve essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed in una pubblicazione a stampa a periodicità almeno settimanale della Regione.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1978, n. 18.

Concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **6** *del 7 luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale può concedere a enti, società, cooperative, consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano interamente la copertura di tetti con lose nuove o rinnovate, contributi nella misura di lire quattromila il metro quadrato per le case rurali e di lire duemila il metro quadrato per le altre. Il calcolo dei metri quadrati è fatto sul tetto, a lavoro ultimato.

In caso di rifacimento parziale, ai fini del contributo verrà computata solo la parte di copertura rifatta con lose nuove o rinnovate.

Art. 2.

Nelle zone dei comuni dove risulti dal piano regolatore comunale o dove, comunque, sia prescritta l'obbligatorietà della copertura dei tetti in lose, il contributo sarà di lire seimila al metro quadrato per le costruzioni rurali e di lire quattromila al metro quadrato per le altre.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 1 sono aumentati di lire dieci il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di distanza su strada carrozzabile dal deposito delle lose alla casa e di lire cinquecento il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di percorso non servito da strada carrozzabile, semprechè detto deposito si trovi nel territorio della Valle d'Aosta.

Qualora il deposito delle lose si trovi fuori del territorio della Valle d'Aosta si computerà la distanza della casa dal confine territoriale fra i comuni di Pont-Saint-Martin e Carema sulla strada statale (confine territoriale della Regione).

I richiedenti devono dimostrare con documenti idonei la provenienza delle lose utilizzate.

Art. 4.

L'amministrazione regionale può concedere a enti, società, cooperative, consorzi e privati, che costruiscano o ricostruiscano balconi con ringhiere in legno lavorato, pavimento e mensole di sostegno anche essi in legno, contributi nella misura di lire diecimila il metro lineare.

Art. 5.

L'amministrazione regionale può, inoltre, concedere contributi nella misura di lire cinquemila il metro lineare a favore di enti, società, cooperative, consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano balconi aventi le sole ringhiere in legno lavorato.

Art. 6.

Il disegno dei balconi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 deve essere preventivamente approvato dalla sovraintendenza regionale alle antichità e belle arti della Valle d'Aosta.

Art. 7.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo in conto capitale già concesso da parte dello Stato o della Regione per lo stesso fabricato.

Art. 8.

Il contributo non può essere concesso quando il fabbricato non sia in regola con le prescrizioni o i suggerimenti della commissione edilizia comunale o della sovraintendenza regionale alle antichità e belle arti della Valle d'Aosta.

Non possono essere concessi contributi per i fabbricati destinati ad uso industriale e quelli costruiti da imprese o società imobiliari o privati per essere destinati alla vendita (condomini, ecc.).

Art. 9.

La concessione di contributi è deliberata dalla giunta regionale con provvedimenti definitivi, previa istruttoria delle domande da parte della sovraintendenza alle antichità e belle arti della Valle d'Aosta.

Art. 10.

Le domande per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli devono essere presentate in carta legale all'assessorato al turismo, antichità e belle arti della Valle d'Aosta, inderogabilmente, prima dell'inizio dei lavori e corredate da progetto o disegno della costruzione, se si tratta di nuovo fabbricato. Con la dichiarazione del sindaco se trattasi di fabbricati ricadenti nell'art. 2.

Le domande devono essere firmate dal proprietario o dai proprietari dell'immobile. Le firme devono essere autenticate dall'autorità comunale.

Art. 11.

Entro 24 mesi dalla data della presentazione della domanda, i richiedenti devono segnalare per iscritto all'assessorato al turismo, antichità e belle arti della Valle d'Aosta l'avvenuta ultimazione dei lavori per cui venne richiesto il contributo, affinchè si possa provvedere ai relativi controlli.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra provocherà la immediata e definitiva decadenza della concessione del contributo.

Art. 12.

La presente legge ha applicazione dal 1° gennaio 1978. A decorrere da tale data, la legge 26 giugno 1972, n. 12, è abrogata.

Art. 13.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni, il cui onere graverà sul cap. 9920 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Il finanziamento della predetta spesa è assicurato per lire 100 milioni dall'attuale stanziamento di cui al cap. 9920 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 e per lire 100 milioni mediante prelievo di somma di pari importo dal cap. 2745 del bilancio stesso.

Art. 14.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 9920. — Contributi per la costruzione e ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno L. 100.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato *F*) L. 100.000.000

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1978, n. **19**.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, concernente: interventi a favore dello sport.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 7 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 20.000.000, il cui onere graverà sul cap. 9430 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa di L. 20.000.000 è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent L. 20.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 9430. — Interventi per attività sportive (leggi regionali 26 agosto 1974, n. 35, 4 agosto 1975, n. 33 e 5 luglio 1976, n. 21) L. 20.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1978, n. **20**.

Revisione per l'anno 1977 delle aliquote di cui all'art. 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 7 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le aliquote di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l'anno 1977 sono stabilite fino ad un massimo di:

L. 170 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a m 800;

L. 341 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a m 800, purchè posto nel territorio della regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 2.

La giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 310.000.000, graverà sul cap. 4835 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 12 dell'allegato *E* al bilancio stesso).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge d'approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato *E*) . L. 310.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 4835. — Spese di concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27, 23 luglio 1975, n. 25, 5 novembre 1976, numeri 45 e 46 e 15 giugno 1978, n. 20) . L. 310.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 giugno 1978

ANDRIONE

(6474)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1978, n. 10.

Ristrutturazione delle tariffe per le autolinee extraurbane di interesse regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 20 luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il coordinamento dei trasporti e la realizzazione dei servizi integrati, attraverso un trattamento tariffario uniforme che tenga conto degli attuali costi di esercizio e consenta snellimento delle procedure amministrative, le basi tariffarie previste su tutte le autolinee extraurbane di interesse regionale sono sostituite dalla tariffa unica regionale, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le tariffe dei servizi di cui al precedente art. 1 sono sostituite da quelle del prezziario allegato *A*. A tale effetto le aziende interessate dovranno presentare alla giunta regionale, per ogni linea, le nuove tabelle polimetriche delle tariffe depositandole al servizio regionale della motorizzazione e trasporti in concessione, entro trenta giorni dall'attuazione della nuova articolazione tariffaria.

Art. 3.

La tariffa è vincolante per tutte le relazioni, a meno che non esistano, per singole tratte, condizioni di esercizio particolari per le quali la giunta regionale, sentita la commissione competente, può consentire livelli tariffari articolati per fasce di percorrenza polimetrica, in deroga alle tariffe autorizzate sull'intera linea, previa regolamentazione dei punti di frattura fra tariffari diversi.

A questo fine, le linee montane, intendendosi tali quelle che hanno almeno un capolinea posto a non meno di 700 metri s/m, ed i percorsi paralleli alle linee delle ferrovie dello Stato od in gestione commissariale governativa devono essere considerati « condizioni di esercizio particolari ».

Art. 4.

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori di corsa semplice è calcolato in base alle distanze tassabili risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna autolinea.

Agli effetti della tassazione si computano soltanto le distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni.

Per viaggi dei ragazzi dai 4 ai 10 anni si applica la metà del prezzo stabilito per adulti. Questa riduzione non si applica ai biglietti di abbonamento.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno si computano sul doppio prezzo del biglietto di corsa semplice, scontato della percentuale di riduzione del 10 per cento, ed arrotondato a 50 lire per importi superiori alle 500 lire ed alle 100 per prezzi superiori a L. 5000.

I prezzi con frazioni inferiori a L. 25 sono arrotondati alle 50 lire inferiori, quelle pari o superiori a L. 25 alle 50 lire superiori.

Non si fanno ulteriori arrotondamenti sugli importi dei biglietti formati con prezzi già arrotondati alle 50 lire superiori.

Art. 5.

Il rilascio di abbonamenti va finalizzato alla facilitazione tariffaria da riconoscersi all'utenza che in maniera abituale usufruisce del servizio su una medesima relazione.

Il prezzo dei biglietti di abbonamento deve essere calcolato moltiplicando il prezzo del corrispondente biglietto di corsa semplice per il numero delle corse previste da ciascun tipo di abbonamento.

L'importo così ottenuto deve essere scontato del 20 per cento per tratte di lunghezza sino a 48 km e del 30 per cento per tratte di lunghezza oltre 48 km.

L'abbonamento settimanale è valido sette giorni e per dodici corse.

L'abbonamento mensile è valido trenta giorni e per un massimo di cinquantadue corse.

Ulteriori agevolazioni tariffarie per studenti e lavoratori potranno essere accordate con apposita legge regionale.

Le modalità per il rilascio dei documenti di viaggio e delle relative tessere di riconoscimento saranno definite nel regolamento di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

Allo scopo di assicurare l'effettivo riordino ed il coordinamento dei servizi ed in presenza di condizioni particolari di esercizio, ai sensi del precedente art. 3, la giunta regionale, anche a richiesta delle imprese concessionarie, sentita la commissione consiliare competente, può stabilire, per periodi di tempo determinati, in alternativa od anche in deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, prezzi diversi, applicando, quando possibile ed a secondo dei casi, la fascia tariffaria immediatamente successiva a quella pertinente alla percorrenza effettuata, ovvero calcolare la percorrenza tassabile in ragione degli 8/10 della percorrenza effettiva, purchè ricorrano le seguenti condizioni di ordine generale:

1) quando, sulle tariffe parallele o interferenti, i livelli tariffari risultino maggiori rispetto ai prezzi degli autoservizi per tratte corrispondenti;

2) per le linee sostitutive di linee ferroviarie, quando vi sia l'esigenza di graduare nel tempo l'incremento tariffario;

3) per i tratti comuni con autolinee urbane, ricorrendo situazioni di sperequazione tariffaria;

4) quando si renda opportuno favorire l'interscambio con altri servizi pubblici di trasporto;

5) quando si tratti di favorire la mobilità delle zone di montagna o di alta collina, attraverso opportune riduzioni.

Art. 7.

Allo scopo di ovviare agli inconvenienti che potrebbero derivare da un'applicazione generale e tassativa nel nuovo sistema tariffario, nonchè al fine di contenere l'incremento delle tariffe in relazione all'attuale varietà di prezzi in atto praticati, in sede

di prima applicazione, i nuovi prezzi dei biglietti determinati in base all'allegata tabella *A*, non possono superare quale aumento massimo su ogni singola linea, il 30 per cento di quelli in vigore prima della presente legge, e quelli eventualmente superiori dovranno immediatamente essere ridotti.

Il ritocco tariffario che interessi gli abbonamenti preferenziali per studenti e lavoratori dipendenti non dovrà superare il 15 per cento dei prezzi attualmente in vigore per il rilascio degli abbonamenti.

Dal 1° luglio 1979, i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti preferenziali sono adeguati a quelli della tabella allegata.

Aumenti sino ad un massimo del 15 per cento dei prezzi di corsa semplice indicati nell'allegata tabella *A*, possono essere autorizzati per le linee di gran turismo con il vincolo del miglioramento del servizio.

Art. 8.

Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto per i quali la Regione svolge funzioni trasferite o delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 1972 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 esclusivamente i funzionari regionali e statali che esplicano su di essi compiti di controllo e vigilanza in base alla normativa in vigore muniti di apposita tessera di servizio.

All'infuori dei casi di cui sopra e degli altri espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cessano di avere vigore, sulle linee di concessione regionale, tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti e semigratuiti da chiunque rilasciati.

La penalità per il viaggiatore sprovvisto di valido documento di viaggio è di L. 5000 oltre al pagamento del prezzo del biglietto. Se oblata la penalità viene ridotta a L. 2000.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il personale delle aziende esercenti il servizio che abbia la qualità di agente giurato secondo la normativa di cui all'art. 174 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La contravvenzione dovrà essere contestata immediatamente mediante verbale da redigersi sui moduli conformi ad un modulo-tipo approvato dalla giunta regionale.

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al precedente terzo comma sono devoluti per il 50 per cento all'azienda esercente il servizio e per il 50 per cento alla Regione nei termini e con le modalità che saranno fissati dalla giunta regionale, mediante apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso regolamento, la giunta regionale al fine di perseguire un più penetrante controllo di gestione sui servizi di trasporto pubblico in concessione di competenza regionale, predispone le strutture ed i servizi necessari e determina, previo parere della competente commissione consiliare, i criteri ed i meccanismi di attuazione del suddetto controllo di gestione e di efficienza dei trasporti.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 18 luglio 1978

FERRARA

(*Omissis*).

(6853)

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. **11.**

Interpretazione autentica dell'art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 2 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'espressione « conferimento di mansioni superiori », contenuta nell'art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, va intesa come: « riconoscimento di mansioni superiori » ai fini dell'inquadramento del personale nel ruolo regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 luglio 1978

FERRARA

(6854)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782550)